

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA N.2



L'anno duemilaventisei il giorno 20 del mese di Febbraio, viene convocata l'assemblea straordinaria per la modifica dell'atto costitutivo, inerente l'allargamento del numero dei soci fondatori. Sono presenti i signori:

- Scuderi Giuseppe, nato a Catania il 14/06/1999 e residente a Riposto (CT) Via Antonio Cascino n.61/d CF SCDGPP99H14C351M;

- Tomarchio Maria, nata a Catania il 04/07/1975 e residente a Riposto (CT) Via Antonio Cascino n.61/d CF TMRMRA75L44C351D;

-Scuderi Candido, nato a Scordia (CT) il 29/11/1973 e residente a Riposto (CT) Via Antonio Cascino n. 61/b CF SCDCDD72S291548C;

- Tomarchio Giuseppa, nata a Riposto (CT) il 17/03/1974 e residente a Fiumefreddo di Sicilia (CT) in Via Regina del Cielo n. 139 CF TMRGPP74C57H325F;

-Scuderi Carmelo Tiziano, nato a Scordia (CT) il 03/03/1976 e residente a Scordia (CT) in via Messina n. 52 CF SCDCML76C031I548B;

-Nigro Alfio, nato a Scordia (CT) il 26/01/1976 e residente a Scordia (CT) in via Messina n. 52 CF NGRLFA76A26I548N;

-Scuderi Loredana, nata a Scordia (CT) , il 12/06/1980 e residente a Scordia (CT) in via Messina n.52 CF SCDLDN80H52I548M;

Facendo seguito a quanto disposto nell'atto costitutivo del 30/05/2025 e in variazione a quanto disposto nel numero dei soci fondatori e facendo seguito alla richiesta di modifica avanzata dal Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), e' costituita fra i presenti ai sensi del D.Leg. 117/2017, da qui in avanti indicato come "codice del terzo settore", e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile , una associazione non riconosciuta denominata "Alessia Scuderi per la ricerca oncologica e malattie genetiche rare", di seguito indicata come "Associazione".

Essa opera nel territorio della Regione Siciliana, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale in Riposto Via Antonio Cascino n.61/b (CT) cap 95018;

L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha finalità di lucro, essa ha lo scopo;

-Raccogliere Fondi da devolvere alla ricerca scientifica, con particolare riferimento alla ricerca oncologica medica;

-Promuovere iniziative volte a diffondere la cultura della prevenzione e della lotta ai tumori e alle malattie genetiche rare, soprattutto in ambito giovanile;

-Promuovere iniziative volte a dare sostegno ai bambini ricoverati in ambito oncologico, attraverso clown therapy e attività di svago;

- Al fine di raggiungere gli scopi precedentemente detti, l'Associazione intende promuovere tutte quelle attività (gruppi teatrali, corsi professionali, culturali, musicali e artistici), volti al conseguimento degli obiettivi prefissati;

A comporre il primo consiglio diretto vengono chiamati i signori, con le seguenti cariche:

- 1) Scuderi Giuseppe, Presidente;
- 2) Tomarchio Maria, Vice Presidente;
- 3) Scuderi Candido, Segretario;
- 4) Tomarchio Giuseppa, socio;
- 5) Scuderi Carmelo Tiziano, socio;
- 6) Nigro Alfio, socio;
- 7) Scuderi Loredana, socio;

Tutti i prenommati accettano la carica e dichiarano che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità e incompatibilità. La vita dell'Associazione è regolata dallo statuto approvato in data 20/02/2026 e che al presente atto costitutivo si allega per formare parte integrante e sostanziale e indivisibile previa lettura data dal Presidente e ai comparenti.

Tutte le spese dell'atto di registrazione e quant' altro occorrente sono a carico dell' Associazione.

Scuderi Giuseppe

Tomarchio Maria

Scuderi Candido

Nigro Alfio

Scuderi Loredana

Scuderi Carmelo Tiziano

Tomarchio Giuseppa

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giove
ATTO REGISTRATO IL 9 MAR. 2026

119 SIRE 3

12112

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE

"ALESSIA SCUDERI PER LA RICERCA ONCOLOGICA E MALATTIE GENETICHE RARE"

Art.1 E' costituita in data 30/05/2025 una Associazione Culturale no profit, denominata " Alessia Scuderi per la ricerca oncologica e malattie genetiche rare" con sede in Riposto (CT) – Via Antonino Cascino n.61/d.

In seguito si farà riferimento ad essa indicandola con il termine Associazione

Art.2 L'Associazione non persegue , come scopo istituzionale, alcun scopo di lucro e apartitica, democratica ed apolitica.

Essa intende promuovere, sviluppare e diffondere lo studio e la ricerca scientifica sulle malattie oncologiche e sulle malattie rare.

Per la realizzazione di quanto su esposto l'Associazione si propone di:

1. L'Associazione si prefigge l'obiettivo di promuovere, organizzare e realizzare, Manifestazioni, Fiere, Convegni, Sagre, Presentazioni, Esposizioni, Gare non agonistiche, Competizioni culturali, Mostre espositive fotografiche eccetera, tutte volte al conseguimento degli obiettivi;
2. Raccogliere fondi, da devolvere ai principali centri di ricerca scientifica, per la ricerca oncologica e malattie genetiche rare;
3. Svolgere attività editoriale letteraria, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, opuscoli, materiale fotografico, informatico, audiovisivo per la diffusione e la divulgazione dell'attività dell'Associazione;
4. Attivare iniziative culturali, anche in collaborazione con altri Enti pubblici, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona, organizzare manifestazioni culturali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap. In particolare l'organizzazione di attività di clown terapia per i bambini malati oncologici o affetti da malattie genetiche rare;
5. Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
6. Stipula di convenzioni con comuni, regione, provincie, associazioni, sindacati, accademie, volte a permettere ai soci proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività culturale;
7. Invia sussidiaria e non prevalente L' Associazione potrà svolgere attività commerciali e di merchandising finalizzate solo al raggiungimento degli scopi sociali;

Art.3 Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo sessi, tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle

Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art.4 Per essere ammessi Socio è necessario presentare la domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Art.5 La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessera Sociale, il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lett. E art.148 del TUIR).

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità Soci sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

Art.6 La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi sopra), e si considera tacitamente ratificata senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata dalla domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, tale periodo di osservazione è previsto dal Consiglio stesso. A tale mancata accettazione, o per meglio dire espulsione del Socio è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente potestà parentale. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f-srt.148 del TUIR).

Art.7 I Soci sono tenuti:

- al pagamento della Tessera Sociale
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Art.8 I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- radiazione deliberata della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo di buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato alla prima occasione dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso. Una eventuale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.9 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a-art.148 del TUIR), a fondatori, collaboratori, lavoratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, al fine di perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ART.8 comma 1 CTS).

Art.10 Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 11 In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'Associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'ufficio RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

RENDICONTO ECONOMICO

Art.12 Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d-art.48 del TUIR).

Art.13 L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionale e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalla legge in vigore in materia.

Art.14 L'associazione dovrà redigere annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione sarà redatto nella forma del rendiconto per cassa.

ASSEMBLEA

Art.15 Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo
- procede alla nomina delle Cariche Sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifiche dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.16 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con la delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti, in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. E' riconosciuto dal Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Art.18 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;





LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Art.19 Oltre le scritture prescritte negli articoli precedenti, l'Associazione avrà i seguenti volumi:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta preventiva al consiglio direttivo.

Registrazione
Trattato
Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Giarre
ATTO REGISTRATO IL
11/8 **SERIE 3**
1980 **4115** **11/11/80**

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)